



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

VISTO l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in cui si prevede che: «*Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.*»;

VISTO il comma 96, della legge succitata 30 dicembre 2018, n. 145, in cui si prevede che: «*Il fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 che ha ripartito tra le amministrazioni centrali dello Stato il fondo di cui al richiamato articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2019, n. 195790, che ha provveduto alle necessarie variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse, ripartite con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, relative al fondo di cui al comma 95 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che in seguito al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 195790 del 4 ottobre 2019 per gli interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali sul pertinente capitolo di spesa 7150, piano di gestione 3, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati iscritti in bilancio per il periodo 2020-2033 € 209.546.400,00;

CONSIDERATO che con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 lo stanziamento del capitolo 7150, piano di gestione 3, è stato decurtato di € 179.674,00 per l'anno 2020, di € 252.033,00 per l'anno 2021 e di € 14.988,00 per l'anno 2022 per un totale di € 446.695,00 rideterminando lo stanziamento totale per gli anni dal 2020 al 2033 in complessivi € 209.099.705,00;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55321 del 2020 lo stanziamento del capitolo 7150, piano di gestione 3, dell'anno 2020 è stato decurtato di €

4.000.000,00 per cui lo stanziato complessivo per gli anni dal 2020 al 2033 si è rideterminato in € 205.099.705,00;

CONSIDERATA la disponibilità di risorse residue sul decreto ministeriale n. 182 del 29 aprile 2020 pari a € 55.762.215 a valere sul capitolo 7150, piano di gestione 4, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, denominato “Rifinanziamento degli interventi volti all’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione”;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, destinare:

- le risorse di cui al piano di gestione 3, pari a euro 205.099.705, prioritariamente al potenziamento di servizi ferroviari regionali eserciti prevalentemente in aree urbane e/o metropolitane allo scopo di migliorare il servizio di trasporto in ambito urbano con una prevedibile conseguente riduzione del ricorso al trasporto privato e vantaggi in termini ambientali;
- le somme residue del “*Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale*” di cui al Decreto del Ministro del 29 aprile 2020, n. 182, pari a euro 55.762.215, ad interventi di potenziamento che, per le ricadute positive sulla sicurezza della circolazione ferroviaria, possono essere classificati anche come ulteriori interventi di messa in sicurezza rispetto a quelli finanziati dal citato D.M. n. 182, conservando così la finalità a cui il piano di gestione n. 4 ha destinato dette risorse;
- l’80 per cento delle risorse complessivamente disponibili per i servizi ferroviari in parola ad interventi nelle Regioni del Sud al fine di riequilibrare, sia pur parzialmente, lo squilibrio derivante dalla ripartizione delle risorse del Fondo Investimenti, per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, che sono afferite prevalentemente in Regioni del Centro Nord (circa il 97%);

RITENUTO ALTRESI’ OPPORTUNO

di tener comunque conto della ripartizione effettuata con il presente decreto in occasione dell’istruttoria per l’assegnazione delle risorse stanziate sul Fondo Investimenti a decorrere dall’esercizio 2022 per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali, anche al fine di considerare i contesti territoriali esclusi dal presente riparto;

CONSIDERATO CHE, con nota n. 4315 del 3 luglio 2020, la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale ha chiesto alle regioni e alle ferrovie di competenza statale di indicare gli interventi rientranti nelle finalità della legge di finanziamento e nei ritenuto di cui sopra, secondo un ordine di priorità;

VISTA l’istruttoria della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale, svolta sulla base delle indicazioni, pervenute dalle regioni e dalle ferrovie di competenza statale, riguardanti gli interventi

per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali, che ha determinato gli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento, per un importo complessivo pari a euro 205.099.705 e gli ulteriori interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie interconnesse e non interconnesse alla rete nazionale ritenuti ammissibili a finanziamento, per un importo complessivo pari a euro 55.762.215;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2020 recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323, Supplemento ordinario n. 47, del 31 dicembre 2020;

RITENUTO di predisporre il piano di riparto delle citate risorse dei piani di gestione n. 3 e n. 4 sulla base degli interventi indicati dalle Regioni;

VISTA l'intesa della Conferenza Stato-Regione acquisita nella seduta del 21 luglio 2021;

## **DECRETA**

### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Il presente decreto definisce le modalità di utilizzo delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2033, pari complessivamente a € 260.861.920, previste dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – sul capitolo 7150.
2. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate per 205.099.705 euro del capitolo 7150, piano di gestione n. 3, a interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali e per 55.762.215 euro del capitolo 7150, piano di gestione n. 4, a ulteriori interventi di messa in sicurezza delle ferrovie interconnesse e non interconnesse alla rete nazionale.

### **Articolo 2 (Modalità di ripartizione delle risorse)**

1. Le risorse stanziare, di cui all'articolo 1 iscritte sul capitolo 7150, piano di gestione n. 3, sono ripartite per l'81,57 per cento tra le Regioni del Sud e per il 18,43 per cento tra le Regioni del Nord, secondo quanto riportato all'Allegato 1 “Programma di interventi ammessi a contributo per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali” del presente decreto.
2. Le risorse stanziare, di cui all'articolo 1 iscritte sul capitolo 7150, piano di gestione n. 4, sono ripartite per il 76,13 per cento tra le Regioni del Sud e il 23,87 per cento tra le Regioni del Nord, secondo quanto riportato all'Allegato 2 “Programma di interventi ammessi a contributo

per ulteriori interventi di messa in sicurezza delle ferrovie interconnesse e non interconnesse alla rete nazionale” del presente decreto.

3. L'importo complessivo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, pari a € 260.861.920, è stato ripartito per 209.750.000 euro tra le Regioni del Sud e per 51.111.920 euro tra le Regioni del Centro Nord, con percentuali di riparto rispettivamente pari all'80 e al 20 per cento.
4. Le risorse di cui ai precedenti commi, destinate al programma di interventi ammessi a contributo, riportati nell'Allegato 1 e Allegato 2, sono ripartite in annualità secondo quanto riportato nell'Allegato 3 al presente decreto.
5. La ripartizione di cui ai commi precedenti è considerata anche al fine di tener conto, in occasione dell'istruttoria per l'assegnazione delle risorse stanziato sul Fondo Investimenti a decorrere dall'esercizio 2022 per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali, dei contesti territoriali ivi esclusi.

### **Articolo 3**

#### **(Modalità di erogazione delle risorse assegnate)**

1. Le modalità di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi, di cui agli Allegati 1 e 2, sono definiti con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

### **Articolo 4**

#### **(Modalità di revoca delle risorse)**

1. Le risorse di cui all'articolo 1 si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento degli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2023, come desumibile dal sistema di cui al successivo articolo 7.
2. La revoca di cui al precedente comma 1 sarà limitata ai soli interventi per i quali il beneficiario non avrà stipulato l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini previsti.

### **Articolo 5**

#### **(Rimodulazione degli interventi ammessi a finanziamento)**

1. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale, a seguito di una motivata istanza da parte delle Regioni beneficiarie dei finanziamenti di cui all'art.1, previo parere positivo sulla suddetta istanza, può approvare una rimodulazione degli interventi ammessi a finanziamento previsti dall'Allegato 1 e 2 del presente decreto.
2. Per i singoli beneficiari la rimodulazione degli interventi di cui al precedente comma potrà avvenire, soltanto a parità del finanziamento disponibile, o in alternativa previa completa

copertura finanziaria dei medesimi interventi con il ricorso a risorse economiche già nelle disponibilità del beneficiario.

**Articolo 6**  
**(Modalità di gestione delle economie)**

1. L'intero finanziamento resta nella disponibilità del singolo beneficiario sino al completamento di tutti i relativi interventi ammessi a finanziamento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti e non potrà essere destinato, in ogni caso, alla copertura di oneri risarcitori, per contenzioso e per IVA qualora questa non rappresenti un costo.
2. In esito al collaudo o alla regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 1, gli eventuali risparmi, come desumibili dal sistema di cui all'articolo 7, possono essere destinati dallo stesso beneficiario per interventi aventi le medesime finalità di cui al presente decreto, previo assenso da parte del Ministero.

**Articolo 7**  
**(Monitoraggio)**

1. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. I soggetti titolari dei Codici Unici di Progetto (CUP), identificativi degli interventi, assicurano l'alimentazione del citato sistema anche ai fini della verifica delle informazioni di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto.

Prof. Enrico Giovannini